

**TRIBUNALE TRANI**  
**SEZIONE CIVILE**  
**Il Giudice istruttore**

Letti gli atti e la documentazione allegata;

Sciogliendo la riserva che precede;

**OSSERVA**

All'udienza del XX.III.XXVIII, il Procuratore di parte ricorrente POPPEA ha chiesto la revoca dell'ammonimento irrogato alla sua assistita con l'ordinanza del IV.I. XXVIII, alla stregua del fatto che non sarebbe stata minimamente comprovata dal CTU (dott.ssa TIZIA) la circostanza che *“la madre si arrogherebbe il diritto di compiere scelte che riguardano il figlio escludendo completamente la figura paterna”*; né avrebbero trovato riscontro alcuno i comportamenti ostativi agli incontri tra padre figlio, che sarebbero sempre avvenuti in concomitanza delle operazioni peritali; in difetto, ha chiesto di estendere l'ammonimento anche al SEMPRONIO, il quale non vedrebbe il figlio dall'aprile del XXVII nel luogo di residenza del figlio, nonostante il diritto di visita libero statuito dal tribunale; che, infine, l'appartamento del resistente non sarebbe neppure idoneo per ospitare il minore, data la presenza di una scala interna priva di ringhiera.

A prescindere dalla irritualità della richiesta, neppure veicolata attraverso un formale ricorso ex art. 709 ter c.p.c., la circostanza che la ricorrente si arrogherebbe il diritto di compiere scelte che riguardano il figlio escludendo la figura paterna è comprovata dal fatto che, nonostante il provvedimento del IV.I. XXVIII, che attribuisce al SEMPRONIO il diritto di stare col figlio senza limitazioni, la ricorrente ha dichiarato ai servizi sociali di NIZZA di non essere disposta ad ottemperare al provvedimento del Tribunale (nella parte in cui si prevede che debba portare il minore ogni due mesi a TORINO per consentirgli di stare con il padre anche presso i nonni paterni) fino a quando non sarà verificata la sicurezza dell'appartamento del padre, il quale abiterebbe in un capannone privo di agibilità e pericoloso per la sicurezza del bambino; peraltro, dalla relazione del CTU (sia pur datata al XXVII) emerge che la psicologa ha incontrato sia il padre che i nonni paterni presso le rispettive abitazioni, senza segnalare alcunchè di anomalo o di pericolo per la sicurezza (v. pagg. 8, 9, 10 e 11 della consulenza, nella quale si legge: *“... il sig. SEMPRONIO ha inviato alla sottoscritta via Whatsapp riscontro fotografico delle modifiche da lui stesso apportate per la messa in sicurezza degli ambienti, con l'ausilio di pannelli in cartongesso e staffe per l'ancoraggio della scala, le foto sono state approvate dalla sottoscritta come idonee prima ancora che il minore fosse nuovamente ospitato nella casa paterna e inviate alle due consulenti di parte affinché anche la madre del minore fosse tranquilla sulla idoneità degli ambienti in cui il figlio si intrattiene in sua assenza”*).

Ne deriva che le obiezioni della ricorrente, la quale ha ribadito agli assistenti sociali di NIZZA la propria ferma volontà a non consentire che il bambino venga ospitato presso la casa paterna non appaiono allo stato corroborate da alcun riscontro, posto che il CTU ha evidenziato che la casa *“appare accogliente”*; quanto alla casa dei nonni paterni, rappresentata da un piccolo appartamento in aperta campagna, anche in questo caso il CTU ha escluso pericolo per la sicurezza del minore evidenziando che *“l'unica pecca è una stufa a legno*

*chiusa comunque da un vetro nel piccolo corridoio che porta alle camere, potenziale pericolo per un minore per il calore da contatto”.*

Non pare, dunque, che – nonostante l’ammonizione ad attenersi scrupolosamente al provvedimento del IV.I. XXVIII - la ricorrente abbia mostrato rispetto ed ossequio al provvedimento, dichiarandosi non disponibile a portare il bambino a TORINO ogni due mesi, come invece previsto nell’ordinanza.

Sul punto, era stato previsto che la ricorrente (o la nonna materna con il bambino) si recasse a TORINO ogni due mesi per il fatto che (circostanza emersa in sede di CTU), risiedendo i nonni materni a TORINO e, convivendo la madre della ricorrente con la POPPEA e il figlio minore a NIZZA, era verosimile ritenere che entrambe (ossia la ricorrente e la madre) non avessero difficoltà nel recarsi a TORINO per fare ritorno nell’abitazione dei nonni paterni, dove vive l’ascendente paterno; anche sotto tale profilo, l’ordinanza è stata disattesa.

In presenza di ordinanza immediatamente esecutiva, nessuna delle parti ha inteso eseguire il provvedimento: la madre, per asseriti (e non verificati dal CTU) problemi di sicurezza per il bambino; il padre, dal canto suo, confidando sul fatto che la madre fosse obbligata a portare il minore ogni due mesi a TORINO, ha ritenuto di non recarsi in quel di NIZZA dall’aprile del XXVII, per asseriti e non meglio documentati problemi economici.

Il punto che il padre non si rechi da tale data a NIZZA non è stato contestato, alla data dell’udienza del XX.III.XXVIII, dal resistente.

Peraltro, nell’ordinanza si era tenuto conto dell’aspetto economico, ed era stato adeguato il mantenimento per il minore proprio in considerazione dei viaggi che il padre avrebbe dovuto intraprendere per recarsi in PIEMONTE almeno una volta ogni due mesi, intrattenendosi eventualmente in quella Regione per più giorni; ciò nonostante, anche il padre non si è minimamente attenuto al regime del diritto di visita previsto nell’ordinanza del IV.I. XXVIII.

Ora, come è stato efficacemente osservato in dottrina, il giudice della separazione e del divorzio non è chiamato ad attribuire all’uno o all’altro genitore uno o più diritti o uno o più poteri, ma ad individuare, nella prospettiva di un programma normativo di tutela dei minori, interventi e misure idonei a ridurre il rischio di danni per lo sviluppo dei figli coinvolti nella crisi familiare.

I medesimi principi e criteri soccorrono in relazione alla regolamentazione del "diritto di visita" del genitore non affidatario, il quale si configura come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l’esercizio del fondamentale diritto - dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, che trova riconoscimento costituzionale nell’art. 30 comma 1 della Costituzione e che l’art. 147 c.c. pone tra gli effetti del matrimonio (v. Cass. 1998 n. 317, in motivazione).

Il secondo comma dell’art. 155 c.c., il quale demanda al giudice di stabilire le modalità con le quali il coniuge non affidatario deve contribuire all’istruzione e all’educazione dei figli, e quindi anche di emettere i provvedimenti diretti ad assicurare a detto genitore rapporti adeguati con la prole, va opportunamente coordinato con il comma successivo, nella parte in cui afferma il diritto ed il dovere del non affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, così che il diritto di visita si iscrive tra gli

strumenti volti a realizzare dette finalità e costituisce anch'esso espressione di un munus, che il giudice deve regolare quanto al suo esercizio, ma non può discrezionalmente disconoscere se non ricorrano gravi e comprovate ragioni di contrasto con l'interesse fondamentale del minore (v. sul punto Cass. 1996 n. 364; 1994 n. 6548; 1989 n. 3249; 1985 n. 2882).

Conseguentemente, tale diritto, che certamente, per la sua richiamata connotazione, non ha carattere assoluto ed inderogabile, ma riceve tutela soltanto nei limiti della sua compatibilità con il prevalente interesse del figlio, assunto dalla legge come imprescindibile criterio di riferimento, non può essere escluso o limitato in base a mere valutazioni di convenienza del coniuge affidatario (così Cass. 1980 n. 6446; 1978 n. 259).

Può dunque parlarsi non solo di un diritto, ma più propriamente di un dovere di visita del genitore non affidatario in considerazione dell'interesse del figlio ad avere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori.

Nel concreto, si era preso atto della possibilità (in considerazione della residenza a TORINO dei suoi genitori) per la madre affidataria di recarsi a TORINO, prevedendo un obbligo per questa di portare il minore ogni due mesi a TORINO (con possibilità per il SEMPRONIO di pernottare col minore per due gg. consecutivi dal venerdì mattina alla domenica successiva) e, correlativamente, il diritto-dovere del padre di recarsi almeno una volta ogni due mesi presso la città dove è domiciliato il bambino per poterlo visitare, dal venerdì alla domenica sera; era stato poi regolamentato l'esercizio del diritto di visita per le festività pasquali, estive e natalizie; era stata inoltre prevista la possibilità per il SEMPRONIO di recarsi a NIZZA ogni qualvolta lo avesse voluto, senza però poter portare il minore a TORINO e quindi facendo salvo il pernottamento presso la madre e fermi gli impegni scolastici del minore; era stato previsto che il padre potesse chiamare e videochiamare il figlio anche via Skype acquistando un cellulare in modo da poter chiamare il figlio senza l'ausilio della ricorrente.

Anche tali punti dell'ordinanza non sono stati affatto rispettati.

Ne deriva che entrambi i coniugi hanno evidenziato limiti caratteriali, carenze educative ed obiezioni infondate, non mettendo al centro dei propri interessi il bene psicofisico del minore, ma antepoendo i propri risentimenti e rancori personali.

In questa situazione, deve essere irrogata la sanzione dell'ammonimento anche per il SEMPRONIO, il quale non ha esercitato in alcun modo il diritto-dovere di visita, preferendo che a portare il minore a Trani fosse la moglie, la quale non ha neppure ottemperato al provvedimento, per cui deve essere scuramente rimodulato il diritto di visita in modo differente, non avendo nessuno dei coniugi intenzione di rispettare il provvedimento. All'uopo - fermo restando ogni valutazione dell'odierno Giudicante sul regime dell'affido del minore e sull'opportunità-necessità di eventuale modifica, avendo mostrato entrambi i coniugi, almeno in questa fase, immaturità e fortissima conflittualità (anziché anteporre ai propri risentimenti personali il bene del bambino) - si reputa che, almeno in questa fase, il regime del diritto di visita debba essere modificato, e vada demandato ai Servizi sociali del distretto della NIZZA il compito di predisporre un regime di incontri che tenga conto delle rispettive ed opposte esigenze, predisponendo in anticipo un calendario adeguato, da

comunicare ad entrambi i genitori, che tenga conto di una visita del padre presso il domicilio del figlio almeno una volta ogni quarantacinque giorni per un periodo che vada dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 20.00; deve altresì contemperarsi il calendario con le festività natalizie, pasquali ed estive, come previste nell'ordinanza dettagliata depositata in data IV.I. XXVIII; deve infine prevedersi che venga depositata relazione del regime di incontri padre minore e sulla capacità educativa di entrambi i coniugi ogni tre mesi al Tribunale; la madre dovrà accompagnare il figlio presso il distretto dei servizi sociali della NIZZA e il padre prelevare il figlio presso il distretto, alla presenza di un operatore specializzato in psicologia infantile; dovranno essere rispettati gli orari e i giorni predisposti, tenendo conto delle esigenze delle parti.

In relazione alle richieste istruttorie articolate dalle parti, si dispone quanto segue:

- i capi di cui all'interrogatorio formale deferiti da parte resistente alla POPPEA sono inammissibili in quanto vertono su circostanze miranti a provare l'addebito;
- quanto ai capi di cui alla prova per testi articolata nella medesima memoria: il capo 1 è generico; il capo 2 è irrilevante; il capo 3 è incontestato; i capi 4 e 5 sono irrilevanti; il capo 6 è valutativo; il capo 7 è generico; il capo 9 è valutativo; il capo 10 è documentalmente provabile; il capo 8 è ammissibile e rilevante;
- quanto ai capi di cui alla prova per testi articolati da parte ricorrente POPPEA nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2
- il capo 1 è irrilevante;
- idem per il capo 2;
- il capo 3 è generico ed irrilevante;
- il capo 4 è formulato in termini eccessivamente generici;
- idem per il capo 5 e 6 che non consentono a controparte di articolare adeguatamente prova contraria;
- il capo 7 è irrilevante;
- il capo 8 è valutativo;
- il capo 9 è valutativo;

**ritenuta altresì l'opportunità di sottoporre alle parti la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:**  
**nessun addebito; mantenimento nella misura di € 250,00 mensili a carico del marito per il solo figlio minore, indicizzato secondo gli indici Istat e da corrispondere mediante bonifico bancario entro il 1° di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie; regime di visite da concordare tra le parti e i rispettivi difensori tenendo conto delle concrete esigenze di entrambi i coniugi;**

#### **P.T.M.**

Modifica il regime del diritto di visita del coniuge non affidatario, disponendo che siano i servizi sociali del distretto di NIZZA, a predisporre un calendario di incontri padre-minore che tenga conto delle reciproche esigenze, ma in modo da prevedere l'organizzazione di un incontro almeno ogni 45 gg. presso il Distretto dei servizi sociali, alla presenza di un operatore specializzato; il calendario dovrà altresì prevedere un periodo di quindici giorni nel mese di luglio o di agosto per il genitore non affidatario e un periodo di almeno 7 gg. per il periodo natalizio e di 3 gg. per il periodo pasquale;

il servizio sociale monitorerà gli incontri padre figlio e relazionerà a questo Tribunale ogni tre mesi sull'andamento degli incontri;  
ammonisce il SEMPRONIO ad attenersi scrupolosamente al calendario di incontri predisposto dai servizi sociali del comune di NIZZA;  
rigetta la richiesta di revoca dell'ammonimento per la POPPEA;  
riserva di provvedere all'esito delle ulteriori relazioni sul regime di affido e collocamento del minore;  
ammette le prove richieste nei limiti indicati nella parte motiva della presente ordinanza; fissa per la prova l'udienza del XX.VIII. XXVIII, anche per valutare l'eventuale accoglimento della proposta transattiva;  
si comunichi alle parti e ai servizi sociali del distretto di NIZZA al quale è demandata l'organizzazione delle visite del genitore non affidatario secondo le direttive della presente ordinanza;  
riserva ogni ulteriore provvedimento all'esito del monitoraggio dei servizi sociali;  
Trani il II.VI. XXVIII

**Il giudice istruttore**

CCCCCCCC